

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ABENANTE, GOLINELLI, MESSINETTI, JACAZZI, D'IPPOLITO, RAUCCI

Presentata il 5 giugno 1965

Modificazione del 3° comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non sembra conforme a giustizia e appare in contrasto con la nota tendenza alla parificazione, almeno agli effetti di alcuni benefici economici, del servizio prestato dagli impiegati dello Stato e dagli impiegati dei comuni e delle province, la disposizione del terzo comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, secondo la quale « il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province presso altre Amministrazioni non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti della anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa Amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi, può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato ».

Non vi è ragione sostanziale che giustifichi siffatta discriminazione sperequativa, come non vi è una ragione seria per la quale, ad esempio, un impiegato del comune di X, che presta servizio in quel comune da 20 anni, percepisce lo stipendio base più 10 aumenti biennali, mentre un impiegato di quello stesso comune, pure con 20 anni di servizio (dei quali però i primi dieci prestati in altro

comune o provincia) percepisce lo stipendio base più 5 aumenti biennali. Eppure sono egualmente 20 anni di esperienza in servizi analoghi o almeno assimilabili.

Non meno evidente è la lamentata sperequazione quando un comune abbia assicurato ai suoi dipendenti lo sviluppo della carriera. Così, ad esempio, nel caso di un impiegato comunale che inizi con l'ex grado XIII — gruppo C con promozione da un grado all'altro ogni 6 anni di servizio fino a raggiungere l'ex grado IX, dovremmo constatare questa incongruenza: se l'impiegato presta stabilmente servizio nel comune X, dopo 18 anni raggiunge lo stipendio dell'ex grado IX; ma se invece, dopo aver prestato 18 anni di servizio nel comune X, vince il concorso presso altro comune o provincia, nel nuovo posto avrà lo stipendio iniziale dell'ex grado XIII e per ottenere quello, che già percepiva, dell'ex grado IX dovrà attendere 18 anni. In altri termini, quell'impiegato con 18 anni di servizio in diverse Amministrazioni comunali o provinciali, si troverebbe a ricominciare daccapo e cioè nelle stesse condizioni (per grado e stipendio) di un altro impiegato assunto per avventura da qualche mese. Il che, evidentemente, suona assurdo e ingiusto.

Così pure non sembra conforme a giustizia che il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province presso la

stessa Amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi, sia riconosciuto in loro favore nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato soltanto agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e non a tutti gli effetti; e per le stesse ragioni esposte or ora, i pro-

ponenti ritengono che tale estensione sia valida anche al servizio prestato, in qualità di provvisori o avventizi, in altra Amministrazione.

La presente proposta di legge ha lo scopo di sanare codeste incongruenze che si risolvono in palesi ingiustizie.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 288 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle province presso altre Amministrazioni, in posti analoghi o assimilabili, è riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità, della promozione e degli aumenti periodici di stipendio. Egualmente è riconosciuto per intero a tutti gli effetti il servizio prestato nella stessa od in altra Amministrazione in qualità di provvisori od avventizi ».